

Dec.Ass. 3 aprile 1996 ⁽¹⁾.

Disposizioni per l'attuazione dell'*art. 23, lett. b), della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. Corsi di linguistica e culturali per i figli degli emigrati e/o immigrati* ⁽²⁾.

(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 settembre 1996, n. 46.

(2) Decreto dell'Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

L'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione

Visto lo Statuto della Regione;

visto l'*art. 23, lettera b), della legge regionale n. 55/80*, modificato con gli *artt. 1 e 2 della legge regionale n. 93/81* e con gli *artt. 1 e 23 della legge regionale n. 38/84*;

vista la *Circ.Ass. 29 marzo 1985, n. 12/450*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 6 luglio 1985, n. 23;

considerata l'esigenza di perfezionare ed arricchire gli strumenti di intervento della Regione nel settore dell'emigrazione e dell'immigrazione attraverso la realizzazione di iniziative volte al reinserimento dei figli degli emigrati o dei figli degli immigrati nell'ordinamento scolastico del paese in cui intendono emigrare, anche attraverso l'effettuazione di corsi di linguistica e culturali;

considerato di affidare la realizzazione delle sopracitate iniziative ai soggetti di cui all'*art. 9 della legge regionale n. 55/80* e successive modifiche ed integrazioni;

considerato di concedere il patrocinio ed il sostegno finanziario a quei soggetti che presentino entro il 31 luglio di ogni anno la seguente documentazione:

A) istanza, recante la firma autenticata del legale rappresentante dell'organismo proponente;

B) programma dettagliato dell'attività, con l'indicazione della località, delle modalità di svolgimento e dei tempi ad essa relativi;

C) (Per i corsi da svolgersi all'estero) richiesta, da parte dell'Associazione degli emigrati all'estero, contenente ogni elemento utile alla valutazione dell'opportunità dell'iniziativa, nonché dell'interesse, della valenza e della possibile risonanza della stessa nella realtà sociale;

D) preventivo di spesa;

E) elenco nominativo dei partecipanti;

considerato di ammettere ai sopracitati corsi i figli degli emigrati siciliani all'estero ed i loro familiari, ed i figli degli immigrati in Sicilia da paesi esteri, che non abbiano superato i 18 anni di

età, il cui possesso dei requisiti sia attestato da una dichiarazione sottoscritta ed autenticata dal legale rappresentante dell'organismo proponente;

ritenuto, per quanto sopra, di procedere alla regolamentazione delle iniziative di cui all'*art. 23, lett. b), della legge regionale n. 55/80* e successive modifiche ed integrazioni;

decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'*art. 23, lettera b), della legge regionale n. 55/80*, modificato con gli *artt. 1 e 2 della legge regionale n. 93/81* e con gli *artt. 1 e 23 della legge regionale n. 38/84*, i soggetti di cui all'*art. 9 della sopracitata legge regionale n. 55/80* presenteranno entro il 31 luglio di ogni anno l'istanza per la realizzazione di iniziative linguistiche e/o culturali volte al reinserimento dei figli degli emigrati, o dei figli degli immigrati, nell'ordinamento scolastico del paese in cui intendono emigrare.

Alla predetta istanza sarà allegata la seguente documentazione:

- 1) programma dettagliato dell'attività linguistica e/o culturale da svolgersi, delle modalità di svolgimento e dei tempi ad essa relativi;
 - 2) (Per i corsi da svolgersi all'estero) richiesta, da parte dell'Associazione degli emigrati all'estero, contenente ogni elemento utile alla valutazione dell'opportunità dell'iniziativa nonché dell'interesse, della valenza e della possibile risonanza della stessa nella realtà sociale. Tale richiesta dovrà recare il visto del Consolato italiano competente per territorio;
 - 3) preventivo dettagliato di spesa;
 - 4) elenco nominativo dei partecipanti, corredato dalla dichiarazione, sottoscritta ed autenticata dal legale rappresentante dell'organismo proponente, attestante il possesso dei requisiti di ammissione al corso.
-
-

Art. 2

Possono essere ammessi ai sopracitati corsi i figli degli emigrati siciliani all'estero ed i loro familiari, nonché i figli degli immigrati in Sicilia da paesi extracomunitari che non abbiano superato il 18° anno di età.

Art. 3

Il finanziamento delle iniziative avverrà secondo le seguenti modalità:

- settanta per cento, contestualmente all'emissione del decreto di finanziamento

- trenta per cento, a presentazione della documentazione di spesa che dovrà essere prodotta a questo Assessorato entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività.

La documentazione delle spese sostenute comprenderà, oltre alle fatture debitamente quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, una relazione sulla attività svolta vistata dalla competente autorità consolare.

Art. 4

Per il corrente esercizio finanziario le domande potranno essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.